

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA



PARTE PRIMA

Roma - Lunedì, 20 luglio 2026

**SI PUBBLICA TUTTI I
GIORNI NON FESTIVI**

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO
PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima**, oltre alla **Serie Generale**, pubblica cinque **Serie speciali**, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:

1ª Serie speciale: Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)

2ª Serie speciale: Unione europea (pubblicata il lunedì e il giovedì)

3ª Serie speciale: Regioni (pubblicata il sabato)

4ª Serie speciale: Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)

5ª Serie speciale: Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda**, "Foglio delle inserzioni", è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale*, le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

ATTI DEGLI ORGANI COSTITUZIONALI

Camera dei deputati

DETERMINA 15 luglio 2026.

Nomina dell'avvocato Saverio Valentino a Presidente dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato. (26A03663). Pag. 1

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
23 giugno 2026.

Conferma del Prefetto dott.ssa Maria Grazia Nicolò a Commissario straordinario del Governo per il coordinamento delle iniziative antiracket e antiusura. (26A03604). Pag. 1

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero dell'economia e delle finanze

DECRETO 25 giugno 2026.

Ridefinizione di alcuni ambiti delle competenze conferite in delega al Sottosegretario on. avv. Federico Freni. (26A03578). Pag. 3

Ministero della salute

DECRETO 5 maggio 2026.

Fondo sanitario nazionale 2025. Ripartizione delle risorse destinate all'assunzione di psicologi a tempo indeterminato per il supporto psicologico nell'ambito dell'assistenza oncematologica pediatrica. (26A03615). Pag. 5



DECRETO 24 giugno 2026.

Conferma del riconoscimento del carattere scientifico del «Maria Cecilia Hospital S.p.a.», in Cotignola, nell'area tematica di afferenza di «cardiologia-pneumologia». (26A03562) *Pag.* 7

**Ministero delle imprese
e del made in Italy**

DECRETO 7 luglio 2026.

Liquidazione coatta amministrativa della «Cooperativa sociale Casa famiglia Buonafede - società cooperativa sociale in liquidazione», in Salsomaggiore Terme e nomina del commissario liquidatore. (26A03569) *Pag.* 8

DECRETO 7 luglio 2026.

Liquidazione coatta amministrativa della «Cuor di Maremma società cooperativa (o in forma abbreviata «Cuor di Maremma Soc. coop»)), in Abbadia San Salvatore e nomina del commissario liquidatore. (26A03570) *Pag.* 9

DECRETO 7 luglio 2026.

Liquidazione coatta amministrativa della «Territorio & Solidarietà società cooperativa in liquidazione», in Foligno e nomina del commissario liquidatore. (26A03571) *Pag.* 10

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

Agenzia italiana del farmaco

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di acido ursodesossilico, «Poursan». (26A03605) *Pag.* 11

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di Cobamamide/L-Carnitina, «Cocarnitin B12». (26A03606) *Pag.* 11

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di Dalbavancina, «Dalbavancina Tillomed». (26A03607) *Pag.* 12

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di Vildagliptin «Vildagliptin Sandoz GmbH». (26A03608) *Pag.* 13

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di Levetiracetam «Levetiracetam Kalceks». (26A03609) *Pag.* 14

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di Dalbavancina «Dalbavancina Dr. Reddy's». (26A03610) *Pag.* 14

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Ketoprofene EG Stada». (26A03616) *Pag.* 15

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Ranitidina EG». (26A03617) *Pag.* 15

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Naprossene EG». (26A03618) *Pag.* 16

**Autorità di bacino distrettuale
delle Alpi Orientali**

Aggiornamento della pericolosità idraulica nei Comuni di Teglio Veneto e di Fossalta di Portogruaro (26A03620) *Pag.* 16

Aggiornamento della pericolosità idraulica nel Comune di Verona, via Fincato (26A03621) *Pag.* 16

Aggiornamento della pericolosità idraulica nel Comune di Sacile (26A03622) *Pag.* 16

Aggiornamento della pericolosità idraulica nei Comuni di Pramaggiore, Portogruaro, Annone Veneto e S. Stino di Livenza. (26A03623) *Pag.* 16

RETTIFICHE

ERRATA-CORRIGE

Avviso relativo all'estratto della determina IP n. 424 del 25 giugno 2026, recante: «Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Zarontin», dell'Agenzia italiana del farmaco. (26A03682) *Pag.* 17



ATTI DEGLI ORGANI COSTITUZIONALI

CAMERA DEI DEPUTATI

DETERMINA 15 luglio 2026.

Nomina dell'avvocato Saverio Valentino a Presidente dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato.

IL PRESIDENTE
DEL SENATO DELLA REPUBBLICA

E

IL PRESIDENTE
DELLA CAMERA DEI DEPUTATI

Visto l'art. 10, comma 2, della legge 10 ottobre 1990, n. 287;

D'intesa tra loro;

Nominano:

L'avvocato Saverio Valentino, nato a Roma il 24 agosto 1971, Presidente dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato.

Roma, 15 luglio 2026

*Il Presidente del Senato
della Repubblica*
LA RUSSA

*Il Presidente della Camera
dei deputati*
FONTANA

26A03663

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
23 giugno 2026.

Conferma del Prefetto dott.ssa Maria Grazia Nicolò a Commissario straordinario del Governo per il coordinamento delle iniziative antiracket e antiusura.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri» e, in particolare, l'art. 11, concernente i Commissari straordinari del Governo;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante «Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Visto il decreto-legge 29 ottobre 1991, n. 345, recante «Disposizioni urgenti per il coordinamento delle attività informative e investigative nella lotta contro la criminalità organizzata», convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 1991, n. 410 e, in particolare, l'art. 3-bis, il quale prevede, per le finalità previste dalla legge, il collocamento a disposizione di un'aliquota di prefetti, tra l'altro, «in deroga ai limiti temporali ivi previsti»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2022, adottato su conforme deliberazione del Consiglio dei ministri in data 15 giugno 2022, con il quale il prefetto dott.ssa Maria Grazia Nicolò, a decorrere dal 23 giugno 2022, è collocata a disposizione, ai sensi della legge 30 dicembre 1991, n. 410, ai fini del conferimento dell'incarico di Commissario per il coordinamento delle iniziative antiracket e antiusura ai sensi della legge 23 febbraio 1999, n. 44;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2022, adottato su conforme deliberazione del Consiglio dei ministri in data 15 giugno 2022, con il quale il prefetto dott.ssa Maria Grazia Nicolò, a decorrere dal 23 giugno 2022, è nominata Commissario per il coordinamento delle iniziative antiracket e antiusura ai sensi della legge 23 febbraio 1999, n. 44;

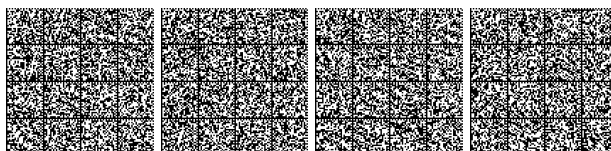
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 2022, con il quale il prefetto dott.ssa Maria Grazia Nicolò è stata nominata, per un anno, a decorrere dal 23 giugno 2022, Commissario straordinario per il coordinamento delle iniziative antiracket e antiusura, ai sensi dell'art. 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 giugno 2023, con il quale il prefetto dott.ssa Maria Grazia Nicolò è stata confermata, per un anno, a decorrere dal 23 giugno 2023, Commissario straordinario per il coordinamento delle iniziative antiracket e antiusura, ai sensi dell'art. 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 giugno 2024, con il quale il prefetto dott.ssa Maria Grazia Nicolò è stata confermata, per un anno, a decorrere dal 23 giugno 2024, Commissario straordinario per il coordinamento delle iniziative antiracket e antiusura, ai sensi dell'art. 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 2025, con il quale il prefetto dott.ssa Maria Grazia Nicolò è stata confermata, per un anno, a decorrere dal 23 giugno 2025, Commissario straordinario per il coordinamento delle iniziative antiracket e antiusura, ai sensi dell'art. 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Vista la nota del 18 giugno 2026, con la quale il Ministro dell'interno ha espresso la necessità di confermare, per un ulteriore anno, l'incarico di Commissario straor-



dinario di Governo per il coordinamento delle iniziative antiracket e antiusura al prefetto dott.ssa Maria Grazia Nicolò, in considerazione delle elevate doti professionali dimostrate e al fine di assicurare continuità alle linee di intervento già intraprese, nonché per portare a compimento le rilevanti progettualità già avviate, rafforzando l'attività di coordinamento delle iniziative antiracket e antiusura sul territorio nazionale;

Considerata la necessità di proseguire l'azione avviata dal Commissario straordinario volta a fronteggiare il grave fenomeno del racket e dell'usura, stante il perdurante interesse pubblico allo svolgimento delle attività commissariali consolidatesi nel tempo, sia nel tessuto sociale che in quello normativo;

Visto il *curriculum vitae* del prefetto dott.ssa Maria Grazia Nicolò;

Vista la dichiarazione rilasciata dal prefetto, dott.ssa Maria Grazia Nicolò, in ordine alla insussistenza di cause di inconferibilità e di incompatibilità, ai sensi del decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, nonché di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse per lo svolgimento dell'incarico in parola;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 22 giugno 2026;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri;

Decreta:

Art. 1.

1. Il prefetto, dott.ssa Maria Grazia Nicolò, è confermata, a decorrere dal 23 giugno 2026, per un anno, Commissario straordinario del Governo per il coordinamento delle iniziative antiracket e antiusura, con i poteri di cui all'art. 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400. L'incarico può essere rinnovato.

Art. 2.

1. Al Commissario straordinario del Governo è attribuito il coordinamento, anche operativo, su tutto il territorio nazionale, delle iniziative e di ogni altra attività svolta nel settore della lotta al racket e all'usura dalle amministrazioni dello Stato e da ogni altro ente interessato, ferme restando le competenze nel settore alla lotta al racket e all'usura dell'Autorità di pubblica sicurezza.

2. Per le finalità di cui al comma 1, il Commissario, previo apposito monitoraggio, propone alle competenti autorità eventuali misure ritenute opportune.

3. Il Commissario straordinario del Governo cura, in adempimento alle direttive del Governo, ogni azione di coordinamento, anche a livello internazionale, con gli organismi dell'Unione europea e delle Nazioni unite, nonché con altri organismi internazionali, ferme restando le competenze del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale e del Ministro per gli affari europei della Presidenza del Consiglio dei ministri.

4. Il Commissario redige annualmente una relazione sull'attività svolta nella quale evidenzia il raggiungimento degli obiettivi ed il rispetto dei tempi di realizzazione degli interventi ricadenti nell'oggetto dell'incarico.

Art. 3.

1. Il Commissario straordinario del Governo adotta, con propri decreti, gli indirizzi e le misure occorrenti al fine di espletare i compiti affidatigli. Le spese eventualmente derivanti sono poste a carico dei pertinenti capitoli delle amministrazioni competenti.

Art. 4.

1. Il Commissario straordinario si avvale di una struttura posta alle sue dirette dipendenze, istituita presso il Ministero dell'interno e composta da personale comandato dalle amministrazioni indicate nell'art. 2, comma 1, entro una quota non superiore alle trenta unità complessive, secondo quanto stabilito con decreto del Ministro dell'interno.

2. Il Commissario straordinario si avvale, altresì, previa intesa, di personale, mezzi e strutture delle amministrazioni indicate all'art. 2, comma 1.

3. Il Commissario è autorizzato ad impegnare i fondi occorrenti per la propria attività e per il funzionamento della struttura di supporto e collegamento a valere sugli stanziamenti iscritti nei pertinenti capitoli di spesa del Ministero dell'interno, relativamente ai compensi per il lavoro straordinario e trattamento economico di missione per il personale addetto, nonché le spese generali d'ufficio, nei limiti stabiliti dal Ministero dell'interno con proprio decreto.

Art. 5.

1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, è stabilito il compenso da attribuire al Commissario straordinario del Governo.

Il presente decreto è trasmesso ai competenti organi per il controllo ed è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana. Del conferimento dell'incarico è data comunicazione al Parlamento.

Dato a Roma, addì 23 giugno 2026

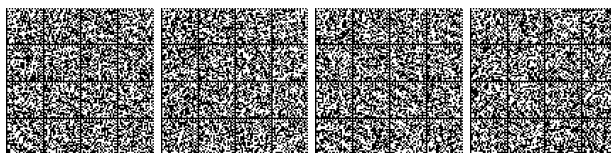
MATTARELLA

MELONI, *Presidente del Consiglio dei ministri*

Registrato alla Corte dei conti l'8 luglio 2026

Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, n. 1953

26A03604



DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 25 giugno 2026.

Ridefinizione di alcuni ambiti delle competenze conferite in delega al Sottosegretario on. avv. Federico Freni.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante riforma dell'organizzazione del Governo;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto l'art. 10 della legge 23 agosto 1988, n. 400 e successive modificazioni, recante disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri;

Visto l'art. 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e successive modificazioni, recanti disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 luglio 2003, n. 227, concernente il regolamento per la riorganizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministro dell'economia e delle finanze;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 giugno 2019, n. 103, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 settembre 2020, n. 161, recante modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 giugno 2019, n. 103;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 giugno 2022, n. 100, recante ulteriori modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 giugno 2019, n. 103;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 21 ottobre 2022, con il quale l'on. dott. Giancarlo Giorgetti è stato nominato Ministro dell'economia e delle finanze;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 31 ottobre 2022, con il quale l'on. avv. Federico Freni è stato nominato Sottosegretario di Stato al Ministero dell'economia e delle finanze;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 11 novembre 2022, con il quale all'on. prof. Maurizio Leo è stato attribuito il titolo di Vice Ministro nonché il coordinamento delle attività dei Sottosegretari di Stato cui sono delegati compiti in materia tributaria e fiscale;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 13 dicembre 2022, recante le competenze conferite in delega all'on. avv. Federico Freni;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 22 settembre 2023, con il quale sono state ride terminate le predette competenze;

Ritenuto opportuno ridefinire alcuni ambiti di attività delle competenze conferite in delega all'on. avv. Federico Freni, come da ultimo rideterminate con il decreto del 22 settembre 2023;

Decreta:

Art. 1.

1. Il Sottosegretario Federico Freni è delegato a rispondere, per le materie di competenza, in coerenza con gli indirizzi specifici del Ministro, alle interrogazioni a risposta scritta nonché a intervenire presso le Camere, in rappresentanza del Ministro, per lo svolgimento di interrogazioni a risposta orale e per ogni altro intervento che si renda necessario nel corso dei lavori parlamentari, secondo le direttive del Ministro.

2. In linea di massima, gli impegni parlamentari del Sottosegretario Federico Freni corrisponderanno alle deleghe.

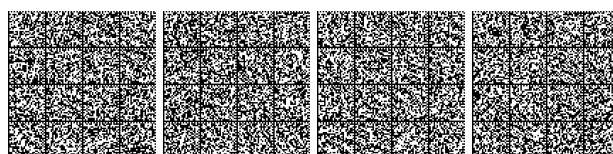
3. Il Sottosegretario Federico Freni è, inoltre, delegato a seguire, in coerenza con gli indirizzi specifici del Ministro, presso la Camera dei deputati e il Senato della Repubblica, sia in commissione che in aula, i lavori parlamentari inerenti le materie di propria competenza.

4. In caso di impedimento, il Sottosegretario Federico Freni provvederà a concordare con il Vice Ministro o con altro Sottosegretario la propria sostituzione tenendone informato l'Ufficio legislativo.

Art. 2.

1. Fermo restando quanto previsto dall'art. 1, il Sottosegretario Federico Freni è delegato altresì a trattare, in coerenza con gli indirizzi specifici del Ministro e previa intesa con quest'ultimo su tutti gli aspetti rilevanti, le questioni relative a:

- a) revisione della spesa pubblica;
- b) finanza delle regioni;
- c) spesa sociale e previdenziale;
- d) questioni del personale del Ministero dell'economia e delle finanze;
- e) partecipazione ai tavoli di lavoro del Ministero delle imprese e del made in Italy, concernenti le crisi di impresa;



f) attuazione delle misure di rientro dai disavanzi sanitari e del Patto per la salute;

g) rapporti con l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato;

h) interventi finanziari a sostegno dell'economia;

i) attività di competenza del Ministero inerenti la strategia nazionale per l'intelligenza artificiale.

Art. 3.

1. La specificazione di materie e di impegni di cui alla presente delega è destinata a subire variazioni ogni qualvolta, per sovrapposizione di impegni o altre cause, la rappresentanza del Ministro in Parlamento dovrà essere assicurata da altro Sottosegretario.

Art. 4.

1. Il Sottosegretario Federico Freni è delegato a firmare, in coerenza con gli indirizzi specifici del Ministro e previa intesa con quest'ultimo su tutti gli aspetti rilevanti, gli atti relativi alle materie di propria competenza nonché a partecipare per tali ambiti a missioni internazionali.

Art. 5.

1. Non sono compresi nella delega di cui all'art. 4, oltre agli atti espressamente riservati da leggi o regolamenti alla firma del Ministro o dei dirigenti, quelli appresso indicati:

a) gli atti e i provvedimenti che implicino una determinazione di particolare importanza politica, amministrativa o economica; i programmi, gli atti, i provvedimenti amministrativi connessi alle direttive di ordine generale; gli atti inerenti alle modificazioni dell'ordinamento delle attribuzioni dei dipartimenti, nonché degli enti o società sottoposti a controllo o vigilanza del Ministro; tutti gli atti da sottoporre al Consiglio dei ministri e ai comitati interministeriali;

b) i decreti di nomina degli organi di amministrazione ordinaria e straordinaria e di controllo degli enti o società sottoposti a controllo o vigilanza del Ministero dell'economia e delle finanze, nonché le nomine e le designazioni, previste da disposizioni legislative, di rappresentanti del Ministero in seno a enti, società, collegi, commissioni e comitati, così come le proposte e gli atti comunque concernenti enti contemplati dalla legge 24 gennaio 1978, n. 14;

c) i provvedimenti relativi alla costituzione di commissioni e di comitati concernenti gli atti di cui al presente articolo;

d) gli atti inerenti alle funzioni istituzionali svolte nei confronti di altre amministrazioni dello Stato, quando esse comportino accreditamento di funzionari o definitive contestazioni di pubblica finanza;

e) gli atti e le determinazioni di competenza dell'organo di indirizzo politico-amministrativo previsti dal decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150;

f) le determinazioni sulle relazioni che i responsabili degli uffici sono tenuti a sottoporre al Ministro per le questioni che presuppongono le risoluzioni di tematiche di rilievo generale o il coordinamento delle attività tra dipartimenti del Ministero;

g) gli atti relativi alle nomine ed alle promozioni, nonché le decisioni sui giudizi disciplinari riguardanti i funzionari appartenenti a qualifiche dirigenziali;

h) le assegnazioni finanziarie ai sensi dell'art. 14 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni ed integrazioni;

i) i rapporti con gli organi costituzionali o ausiliari del Governo, nonché le risposte agli organi di controllo sui provvedimenti del Ministro;

l) l'adozione degli atti amministrativi generali inerenti alle materie di cui agli articoli 4 e 14 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Art. 6.

1. Salvo quanto previsto dall'art. 1, l'Ufficio di Gabinetto, cui devono essere inviati tutti i provvedimenti per la firma del Ministro o dei Sottosegretari, provvede al coordinamento necessario all'attuazione del presente decreto.

Art. 7.

1. La delega al Sottosegretario Federico Freni può essere estesa, di volta in volta, su specifica indicazione del Ministro, anche a materie non espressamente indicate.

2. La delega al Sottosegretario Federico Freni è altresì estesa, in caso di assenza o impedimento del Ministro, anche agli atti espressamente esclusi, indicati nell'art. 5, quando i medesimi rivestano carattere di urgenza improcrastinabile e non siano riservati, per disposizione normativa primaria, alla competenza esclusiva del Ministro.

3. Il Ministro può avocare alla propria firma singoli atti compresi nelle materie delegate, nonché la risposta alle interrogazioni parlamentari scritte e orali.

Il presente decreto sarà trasmesso ai competenti organi di controllo per la registrazione.

Roma, 25 giugno 2026

Il Ministro: GIORGETTI

Registrato alla Corte dei conti il 3 luglio 2026

Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'economia e delle finanze, n. 888

26A03578



MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 5 maggio 2026.

Fondo sanitario nazionale 2025. Ripartizione delle risorse destinate all'assunzione di psicologi a tempo indeterminato per il supporto psicologico nell'ambito dell'assistenza onco-ematologica pediatrica.

IL MINISTRO DELLA SALUTE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Visto l'art. 1, comma 34, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, che introduce la possibilità per il CIPE, su proposta del Ministro della sanità, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, di vincolare quote del Fondo sanitario nazionale alla realizzazione di specifici obiettivi del Piano sanitario nazionale;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017 recante «Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza di cui all'art. 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502»;

Visto l'art. 1, comma 348, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, che recita: «Per il supporto psicologico nell'ambito dell'assistenza onco-ematologica pediatrica erogata dalle strutture sanitarie ospedaliere pubbliche è autorizzata l'assunzione di psicologi a tempo indeterminato nel complessivo limite di spesa di 0,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025»;

Visto il successivo comma 349 che recita: «Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, è ripartito l'importo complessivo di cui al comma 348 tra le regioni, in base ai criteri individuati con il medesimo decreto, tenendo conto anche dei posti letto di onco-ematologia pediatrica di ciascuna regione. Conseguentemente il livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale *standard* cui concorre lo Stato è incrementato di 0,5 milioni di euro annui a decorrere dal 2025»;

Ritenuto di dover utilizzare quale unico criterio di ripartizione delle risorse indicate dalla richiamata norma il numero dei posti letto presenti nei reparti di onco-ematologia pediatrica (codice 65) delle strutture sanitarie ospedaliere pubbliche per come risultanti dai modelli HSP 12 e HSP 13 del NSIS riferiti all'anno 2023, valorizzando le regioni dotate di strutture di onco-ematologia pediatrica con un numero di posti letto pari o superiore a dieci, in quanto in grado di garantire continuità assistenziale e adeguata presa in carico multidisciplinare, in coerenza con quanto esplicitamente riportato nelle osservazioni tecniche formulate dal Coordinamento dell'area assistenza ospedaliera della Commissione salute in sede di di-

scussione per l'acquisizione del previsto parere da parte della Conferenza Stato-regioni;

Viste le risultanze derivanti dall'applicazione dei criteri sopra indicati;

Ritenuto, sulla base delle premesse sopra riportate, di dover ripartire le risorse disponibili sulla base dei criteri sopra indicati per come riportato nella tabella 1, parte integrante del presente provvedimento;

Sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano nella seduta del 29 dicembre 2025 (rep. atti n. 264/CSR);

Decreta:

Art. 1.

*Disposizioni per la ripartizione
e l'assegnazione della quota di FSN*

1. La quota di 0,5 milioni di euro annui, a decorrere dall'anno 2025, prevista dall'art. 1, commi 348 e 349, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, destinata all'assunzione di psicologi a tempo indeterminato per il supporto psicologico nell'ambito dell'assistenza onco-ematologica pediatrica erogata dalle strutture sanitarie ospedaliere pubbliche, è ripartita come indicato nella tabella 1, parte integrante del presente decreto, sulla base del numero di posti letto di onco-ematologia pediatrica presenti nelle strutture sanitarie ospedaliere pubbliche di ciascuna regione relativi all'anno 2023, valorizzando le regioni dotate di strutture di onco-ematologia pediatrica con un numero di posti letto pari o superiore a dieci in quanto in grado di garantire continuità assistenziale e adeguata presa in carico multidisciplinare, in coerenza con quanto esplicitamente riportato nelle osservazioni tecniche formulate dal Coordinamento dell'area assistenza ospedaliera della Commissione salute in sede di discussione per l'acquisizione del previsto parere da parte della Conferenza Stato-regioni.

2. In coerenza con la normativa vigente, vengono escluse dalla ripartizione le Regioni Valle d'Aosta, Friuli-Venezia Giulia, Sardegna e le Province autonome di Trento e di Bolzano, mentre per la Regione Siciliana sono operate le previste riduzioni.

Il presente decreto viene inviato agli organi di controllo secondo la normativa vigente e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 maggio 2026

Il Ministro della salute
SCHILLACI

*Il Ministro dell'economia
e delle finanze*
GIORGETTI

Registrato alla Corte dei conti il 6 giugno 2026
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero della salute e del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, n. 603

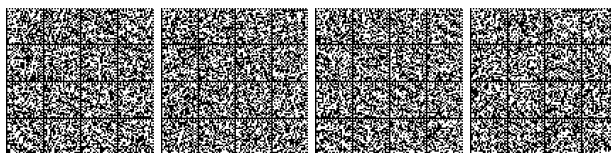
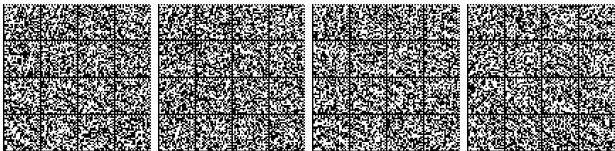


Tabella 1

Cod	Regione	Posti letto	Ripartizione teorica	Compartecipazione Sicilia	Riparto compartecipazione Sicilia	Riparto definitivo
10	PIEMONTE	42	51.980		2.196	54.176
30	LOMBARDIA	28	34.653		1.464	36.117
50	VENETO	46	56.931		2.405	59.336
60	FRIULI VENEZIA GIULIA	8	-			-
70	LIGURIA	33	40.842		1.725	42.567
80	EMILIA-ROMAGNA	50	61.881		2.614	64.495
90	TOSCANA	42	51.980		2.196	54.176
100	UMBRIA	9	-			-
110	MARCHE	14	17.327		732	18.059
120	LAZIO	12	14.851		627	15.479
130	ABRUZZO	12	14.851		627	15.479
150	CAMPANIA	41	50.743		2.144	52.886
160	PUGLIA	32	39.604		1.673	41.277
180	CALABRIA	20	24.753		1.046	25.798
190	SICILIA (*)	32	39.604	19.450		20.155
200	SARDEGNA	8	-			-
TOTALE		429	500.000		19.450	500.000

(*) Per la Sicilia sono applicate le disposizioni di compartecipazione alla spesa sanitaria ex comma 830 della L.296/2006 (49,11%) sulla somma disponibile. La Regione Siciliana dovrà quindi finanziare con proprie risorse la somma di 19,450 euro.



DECRETO 24 giugno 2026.

Conferma del riconoscimento del carattere scientifico del «Maria Cecilia Hospital S.p.a.», in Cotignola, nell'area tematica di afferenza di «cardiologia-pneumologia».

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visto il decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288, come modificato dal decreto legislativo 23 dicembre 2022, n. 200 concernente «Riordino della disciplina degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, a norma dell'art. 42, comma 1, della legge 16 gennaio 2003, n. 3» e dall'intervenuto decreto legislativo 31 marzo 2026, n. 67 recante «Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 23 dicembre 2022, n. 200, recante riordino della disciplina degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, ai sensi dell'art. 1, comma 4, della legge 3 agosto 2022, n. 129»;

Visto l'art. 13, comma 3, del decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288 e successive modificazioni, concernente i requisiti necessari ai fini del riconoscimento del carattere scientifico degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico;

Visto, altresì, l'art. 14 del decreto legislativo n. 288 del 2003 e successive modificazioni e integrazioni, il quale stabilisce che la domanda di riconoscimento è inoltrata dalla regione competente al Ministero della salute, evidenziando la coerenza del riconoscimento con la programmazione sanitaria regionale e che, sulla base della sussistenza dei requisiti prescritti, il Ministro della salute, d'intesa con il Presidente della regione interessata, previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, dispone il riconoscimento con decreto;

Visto il decreto del Ministro della salute 14 marzo 2013 e, in particolare, l'art. 1, comma 1, come modificato dal decreto del Ministro della salute 5 febbraio 2015, che individua la documentazione necessaria per il riconoscimento del carattere scientifico degli IRCCS, ai sensi dell'art. 14, comma 1, del richiamato decreto legislativo;

Vista la nota n. 5828 - 18 dicembre 2019, con la quale l'assessorato alle politiche per la salute della Regione Emilia-Romagna ha trasmesso, ai sensi dell'art. 14 del decreto legislativo n. 288/2003 e successive modificazioni ed integrazioni, la documentazione finalizzata ad ottenere il riconoscimento del «Maria Cecilia Hospital S.p.a.» di Cotignola (RA), con sede in via Corriera n. 1, quale istituto di ricovero e cura a carattere scientifico nella disciplina di «approcci multidisciplinari nella diagnosi e trattamento delle patologie cardiovascolari»;

Vista la deliberazione della Giunta della Regione Emilia-Romagna n. 2195 del 22 novembre 2019, che attesta la coerenza della richiesta del riconoscimento del carattere scientifico presentata da «Maria Cecilia Hospital S.p.a.» di Cotignola (RA) con la programmazione sanitaria regionale;

Vista la nota prot. n. 1662 del 24 marzo 2023, con cui Maria Cecilia Hospital S.p.a. ha reinviato la documentazione per il riconoscimento del carattere scientifico rimodulando la disciplina di riconoscimento in «cardio-

logia-pneumologia» al fine di renderla coerente con le aree tematiche di cui all'allegato 1 del decreto legislativo 23 dicembre 2022, n. 200;

Vista la nota prot. n. 3458 del 28 giugno 2023, con la quale la competente Direzione generale della ricerca e dell'innovazione in sanità del Ministero della salute ha richiesto alla Regione Emilia-Romagna di indicare di indicare l'afferenza della suddetta richiesta di riconoscimento ad una o più aree tematiche di cui all'allegato 1 del citato decreto legislativo n. 200 del 23 dicembre 2022, il possesso da parte della struttura di interesse della qualifica di centro di riferimento a livello regionale o sovraregionale nonché la sussistenza del bacino minimo di utenza su base territoriale per l'area tematica di riconoscimento richiesta;

Vista la nota del 19 luglio 2023, con cui la Direzione generale cura della persona, salute e *welfare* della Regione Emilia-Romagna ha, tra l'altro, confermato la coerenza della richiesta di riconoscimento del carattere scientifico di Maria Cecilia Hospital di Cotignola (RA) con la programmazione sanitaria regionale per l'area tematica di «cardiologia - pneumologia», comunicato il rispetto del requisito del bacino minimo di utenza su base territoriale per area tematica di riconoscimento, come individuato nell'allegato 2 del decreto legislativo 23 dicembre 2022 n. 200, e attestato il possesso da parte del predetto ente della qualifica di centro di riferimento clinico - assistenziale a livello regionale o sovraregionale per l'area tematica di cardiologia - pneumologia;

Vista la nota del 26 novembre 2026, con cui Maria Cecilia Hospital S.p.a., ai fini del riconoscimento del carattere scientifico, ha trasmesso al Ministero della salute e alla Regione Emilia-Romagna, la documentazione aggiornata al primo semestre 2025 attestante il possesso dei requisiti per il riconoscimento del carattere scientifico;

Vista la relazione degli esperti della Commissione di valutazione nominata con decreto ministeriale 1° ottobre 2025 redatta a seguito della *site-visit* presso Maria Cecilia Hospital S.p.a. di Cotignola (NA) in data 16 dicembre 2025;

Accertata la sussistenza dei requisiti previsti dall'art. 13, comma 3, lettere da a) ad h) del decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288 e successive modificazioni e integrazioni;

Visto il parere favorevole reso dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano nella seduta del 16 aprile 2026 (repertorio atti n. 61/CSR del 30 aprile 2026);

Vista la nota prot. n. 0596198.U del 12 giugno 2026 con la quale il Presidente della Regione Emilia-Romagna ha espresso la propria formale intesa ai fini dell'adozione del provvedimento di riconoscimento del carattere scientifico del «Maria Cecilia Hospital S.p.a.» di Cotignola (RA) per l'area tematica di afferenza di «cardiologia - pneumologia»;



Decreta:

Art. 1.

1. È riconosciuto il carattere scientifico, nell'area tematica di afferenza di «cardiologia - pneumologia», di «Maria Cecilia Hospital S.p.a.» di Cotignola (RA), in via Corriera n. 1.

2. Il riconoscimento di cui al comma 1 è soggetto a revisione, ai sensi dell'art. 15 del decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288 e successive modificazioni ed integrazioni, all'esito dell'invio dei dati aggiornati circa il possesso dei requisiti e della documentazione necessaria ai fini della conferma.

Roma, 24 giugno 2026

Il Ministro: SCHILLACI

26A03562

MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY

DECRETO 7 luglio 2026.

Liquidazione coatta amministrativa della «Cooperativa sociale Casa famiglia Buonafede - società cooperativa sociale in liquidazione», in Salsomaggiore Terme e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY

Visto l'art. 2545-terdecies del codice civile;

Visto il Titolo VII, Parte prima, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, recante «Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155»;

Visto l'art. 390 del medesimo decreto legislativo;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 ottobre 2023, n. 174, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 281 del 1° dicembre 2023, con il quale è stato adottato il «Regolamento di organizzazione del Ministero delle imprese e del made in Italy»;

Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri»;

Vista l'istanza con la quale la Lega nazionale cooperative e mutue ha chiesto che la società «Cooperativa sociale Casa famiglia Buonafede - società cooperativa sociale in liquidazione» sia ammessa alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Viste le risultanze della revisione dell'associazione di rappresentanza, dalla quale si rileva lo stato d'insolvenza della suddetta società cooperativa;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente registro delle imprese, dalla quale si evince che l'ultimo bilancio depositato dalla cooperativa, riferito all'esercizio al 31 dicembre 2024, evidenzia una condizione di sostanziale insolvenza in quanto, a fronte di un attivo circolante di euro 5.484,00, si riscontrano debiti esigibili entro l'esercizio successivo di euro 107.959,00 ed un patrimonio netto negativo di euro - 168.466,00;

Considerato che il grado di insolvenza è rilevabile, altresì, dalla presenza di un atto di precetto e dall'omesso versamento di contributi previdenziali;

Considerato che in data 22 settembre 2025 è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati, che non hanno formulato osservazioni e/o controdeduzioni;

Ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società cooperativa e nominare il relativo commissario liquidatore;

Vista la terna di professionisti che l'associazione nazionale di rappresentanza, assistenza, tutela e revisione del movimento cooperativo, alla quale il sodalizio risulta aderente, ha proposto ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Considerato che dall'istruttoria effettuata dalla Direzione generale servizi di vigilanza sulla terna delle professionalità indicate, i nominativi segnalati risultano presenti nell'elenco di cui al punto 1, lettera a) della direttiva ministeriale del 4 febbraio 2025 e sono collocati nella fascia di valutazione non inferiore a quella assegnata per complessità alla procedura, come disposto dall'art. 4 del decreto direttoriale del 28 marzo 2025;

Considerato che il nominativo del professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore è stato designato dalla Direzione generale servizi di vigilanza, tenuto conto delle tre professionalità indicate, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, dall'associazione nazionale di rappresentanza assistenza, tutela e revisione del movimento cooperativo alla quale il sodalizio risulta aderente, nell'ambito dei professionisti presenti nella banca dati di cui al punto 1, lettere a), c) e d) della direttiva ministeriale del 4 febbraio 2025, in ottemperanza ai criteri di selezione citati nel punto 1, lettera f) della predetta direttiva;

Decreta:

Art. 1.

1. La società cooperativa «Cooperativa sociale Casa famiglia Buonafede - società cooperativa sociale in liquidazione», con sede in Salsomaggiore Terme (PR) (codice fiscale 02826330348), è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-terdecies del codice civile.

2. Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore l'avv. Cristiano Aimi, nato a San



Secondo Parmense (PR) il 2 agosto 1975 (codice fiscale MAICST75M02I153F), domiciliato in Parma (PR), Strada Nino Bixio n. 135.

Art. 2.

1. Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 3 novembre 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 5 dicembre 2016.

2. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

3. Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 7 luglio 2026

Il Ministro: URSO

26A03569

DECRETO 7 luglio 2026.

Liquidazione coatta amministrativa della «Cuor di Maremma società cooperativa (o in forma abbreviata «Cuor di Maremma Soc. coop»))», in Abbadia San Salvatore e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DELLE IMPRESE
E DEL MADE IN ITALY

Visto l'art. 2545-terdecies del codice civile;

Visto il Titolo VII, Parte prima, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, recante «Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155»;

Visto l'art. 390 del medesimo decreto legislativo;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 ottobre 2023, n. 174, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 281 del 1° dicembre 2023, con il quale è stato adottato il «Regolamento di organizzazione del Ministero delle imprese e del made in Italy»;

Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri»;

Vista l'istanza con la quale la Confederazione delle cooperative italiane ha chiesto che la società «Cuor di Maremma società cooperativa (o in forma abbreviata «Cuor di Maremma Soc. coop»))», sia ammessa alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Viste le risultanze del verbale di mancata revisione dell'associazione di rappresentanza, dalla quale si rileva lo stato d'insolvenza della suddetta società cooperativa;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente registro delle imprese, dalla quale si evince che l'ultimo bilancio depositato dalla cooperativa, riferito all'esercizio al 31 dicembre 2022, evidenzia una condizione di sostanziale insolvenza in quanto, a fronte di un attivo patrimoniale di euro 415.277,00, si riscontra una massa debitoria di euro 423.236,00 ed un patrimonio netto negativo di euro - 13.105,00;

Considerato che in data 23 maggio 2025 è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati, che non hanno formulato osservazioni e/o controdeduzioni;

Ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società cooperativa e nominare il relativo commissario liquidatore;

Vista la terna di professionisti che l'associazione nazionale di rappresentanza, assistenza, tutela e revisione del movimento cooperativo, alla quale il sodalizio risulta aderente, ha proposto ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Considerato che dall'istruttoria effettuata dalla Direzione generale servizi di vigilanza sulla terna delle professionalità indicate, i nominativi segnalati risultano presenti nell'elenco di cui al punto 1, lettera a) della direttiva ministeriale del 4 febbraio 2025 e sono collocati nella fascia di valutazione non inferiore a quella assegnata per complessità alla procedura, come disposto dall'art. 4 del decreto direttoriale del 28 marzo 2025;

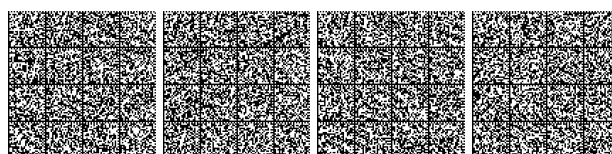
Considerato che il nominativo del professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore è stato designato dalla Direzione generale servizi di vigilanza, tenuto conto delle tre professionalità indicate, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, dall'associazione nazionale di rappresentanza assistenza, tutela e revisione del movimento cooperativo alla quale il sodalizio risulta aderente, nell'ambito dei professionisti presenti nella banca dati di cui al punto 1, lettere a), c) e d) della direttiva ministeriale del 4 febbraio 2025, in ottemperanza ai criteri di selezione citati nel punto 1, lettera f) della predetta direttiva;

Decreta:

Art. 1.

1. La società cooperativa «Cuor di Maremma società cooperativa (o in forma abbreviata «Cuor di Maremma Soc. coop»))», con sede in Abbadia San Salvatore (SI) (codice fiscale 01483560528), è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-terdecies del codice civile.

2. Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore il rag. Bruno Piccolotti, nato a Orbetello (GR) il 16 ottobre 1950 (codice fiscale PCCBRN50R16G088Z), domiciliato in Grosseto (GR), via Acquamarina n. 4.



Art. 2.

1. Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 3 novembre 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 5 dicembre 2016.

2. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

3. Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 7 luglio 2026

Il Ministro: URSO

26A03570

DECRETO 7 luglio 2026.

Liquidazione coatta amministrativa della «Territorio & Solidarietà società cooperativa in liquidazione», in Foligno e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DELLE IMPRESE
E DEL MADE IN ITALY

Visto l'art. 2545-terdecies del codice civile;

Visto il Titolo VII, Parte prima, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, recante «Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155»;

Visto l'art. 390 del medesimo decreto legislativo;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 ottobre 2023, n. 174, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 281 del 1° dicembre 2023, con il quale è stato adottato il «Regolamento di organizzazione del Ministero delle imprese e del made in Italy»;

Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri»;

Vista l'istanza con la quale la Confederazione cooperative italiane ha chiesto che la società «Territorio & Solidarietà società cooperativa in liquidazione» sia ammessa alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Viste le risultanze della revisione dell'associazione di rappresentanza, dalla quale si rileva lo stato d'insolvenza della suddetta società cooperativa;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente registro delle imprese, e dalla situazione patrimoniale al 28 febbraio 2025, allegata al verbale di revisione, che evidenzia una condizione di sostanziale insolvenza, in quanto

a fronte di un attivo patrimoniale di euro 13.046,00, si rilevano una massa debitoria di euro 96.133,00 ed un patrimonio netto di valore negativo, pari a euro - 45.406,00;

Considerato che il grado di insolvenza è rilevabile, altresì, dal mancato pagamento di mensilità stipendiali e dall'omesso versamento di contributi previdenziali e ritenute erariali;

Considerato che in data 5 settembre 2025 è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati, che non hanno formulato osservazioni e/o controdeduzioni;

Ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società cooperativa e nominare il relativo commissario liquidatore;

Vista la terna di professionisti che l'associazione nazionale di rappresentanza, assistenza, tutela e revisione del movimento cooperativo, alla quale il sodalizio risulta aderente, ha proposto ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Considerato che dall'istruttoria effettuata dalla Direzione generale servizi di vigilanza sulla terna delle professionalità indicate, i nominativi segnalati risultano presenti nell'elenco di cui al punto 1, lettera a) della direttiva ministeriale del 4 febbraio 2025 e sono collocati nella fascia di valutazione non inferiore a quella assegnata per complessità alla procedura, come disposto dall'art. 4 del decreto direttoriale del 28 marzo 2025;

Considerato che il nominativo del professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore è stato designato dalla Direzione generale servizi di vigilanza, tenuto conto delle tre professionalità indicate, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, dall'associazione nazionale di rappresentanza assistenza, tutela e revisione del movimento cooperativo alla quale il sodalizio risulta aderente, nell'ambito dei professionisti presenti nella banca dati di cui al punto 1, lettere a), c) e d) della direttiva ministeriale del 4 febbraio 2025, in ottemperanza ai criteri di selezione citati nel punto 1, lettera f) della predetta direttiva;

Decreta:

Art. 1.

1. La società cooperativa «Territorio & Solidarietà società cooperativa in liquidazione», con sede in Foligno (PG) (codice fiscale 03608010546), è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-terdecies del codice civile.

2. Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore il dott. Lucio Grimaldino, nato a Foligno (PG) il 20 gennaio 1974 (codice fiscale GRMLCU74A-20D653L), domiciliato in Corciano (PG), Via Gozzano n. 9.

Art. 2.

1. Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto del Ministro delle



imprese e del made in Italy di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 3 novembre 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 5 dicembre 2016.

2. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

3. Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinanzi al competente Tribunale amministrativo regio-

nale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 7 luglio 2026

Il Ministro: URSO

26A03571

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di acido ursodesossicolico, «Poursan».

Estratto determina AAM/PPA n. 400/2026 del 10 luglio 2026

È autorizzata la variazione di tipo IA in, Q.II.e.6.a.1) con la conseguente immissione in commercio del medicinale PROURSAN, anche nella forma farmaceutica, dosaggio e confezione di seguito indicata.

Confezione: «500 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in blister PVC/PVDC/Al - A.I.C. n. 048943132 (base 10) 1GPN0W (base 32).

Principio attivo: acido ursodesossicolico.

Titolare A.I.C.: PRO.MED.CS Praha A.S., con sede legale e domicilio fiscale in Telčská 377/1, Michle, 140 00 Praga 4, Repubblica Ceca.

Procedura europea: HU/H/0704/002/IA/012.

Codice pratica: C1A/2026/745.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Per la nuova confezione sopracitata è adottata la seguente classificazione ai fini della rimborsabilità: C(nn)

Classificazione ai fini della fornitura

Per la nuova confezione sopracitata è adottata la seguente classificazione ai fini della fornitura: RR (medicinali soggetti a prescrizione medica).

Stampati

Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con gli stampati, così come precedentemente autorizzati da questa amministrazione, con le sole modifiche necessarie per l'adeguamento alla presente determinazione.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

26A03605

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di Cobamamide/L-Carnitina, «Cocarnitin B12».

Estratto determina AAM/PPA n. 402/2026 del 10 luglio 2026

Si autorizza il seguente *grouping* di variazioni, relativamente al medicinale COCARNITIN B12:

variazione tipo II, C.I.z), per la modifica del regime di fornitura:

da: SOP (Medicinali non soggetti a prescrizione medica ma non da banco);

a: OTC (Medicinali non soggetti a prescrizione medica da banco), con conseguente modifica del regime della classe di rimborsabilità da C a C-bis.

variazione tipo IB, C.I.6.b), per eliminazione delle indicazioni terapeutiche, con riformulazione dei par. 4.1 e 4.2 del riassunto delle caratteristiche del prodotto e corrispondenti sezioni del foglio illustrativo ed etichettatura, da:

Pediatria

Tutti gli stati di denutrizione dei bambini, lattanti e prematuri, ritardi dell'accrescimento, insufficienza ponderale, distrofie, anoressie, dimagramenti da qualunque causa, stati di debilitazione post-infettiva.

Medicina interna

Dimagramenti patologici di qualunque etiologia, magrezza senza causa apparente, inappetenza, astenie, convalescenza, come anticatabolismo nelle terapie cortisoniche protratte e nella tireotossicosi, nelle ipoproteinemie delle epatopatie e delle nefrosi.

a:

Adulti:

Inappetenza, astenia e convalescenza.

Popolazione pediatrica

«Cocarnitin B12» è indicato nei bambini dai due anni di età nei casi di inappetenza, con ridotto apporto nutrizionale associato a calo ponderale e a stati di debilitazione post infettiva.

Si apportano modifiche editoriali minori al riassunto delle caratteristiche del prodotto, par. 6.5 e 8.

Confezione A.I.C. n.:

021852013 - «500 mg + 2 mg polvere e solvente per sospensione orale» 10 flaconi con tappo serbatoio.

Gli stampati corretti ed approvati sono allegati alla determina, di cui al presente estratto.

Titolare A.I.C.: Alfasma S.p.a., codice fiscale n. 03432221202, con sede legale e domicilio fiscale in via Ragazzi del '99, 40133 Bologna, Italia.

Codice pratica: VN2/2025/235.

Stampati

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto, al riassunto delle caratteristiche del prodotto; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al foglio illustrativo e all'etichettatura.



In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatte in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Smaltimento scorte

Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del presente estratto che i lotti prodotti nel periodo di cui al precedente paragrafo del presente estratto, che non riportino le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. A decorrere dal termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del presente estratto, i farmacisti sono tenuti a consegnare il foglio illustrativo aggiornato agli utenti, che scelgono la modalità di ritiro in formato cartaceo o analogico o mediante l'utilizzo di metodi digitali alternativi. Il titolare A.I.C. rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

26A03606

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di Dalbavancina, «Dalbavancina Tillomed».

Estratto determina AAM/A.I.C. n. 208 del 6 luglio 2026

Codice pratica: DC/2024/306.

Procedura europea n. AT/H/1483/001/DC.

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale DALBAVANCINA TILLOMED, le cui caratteristiche sono riepilogate nel riassunto delle caratteristiche del prodotto (RCP), foglio illustrativo (FI) ed etichette (Eti), parti integranti della determina di cui al presente estratto, nella forma farmaceutica, dosaggio e confezioni alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate.

Titolare A.I.C.: Tillomed Italia S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in viale Giulio Richard 1, Torre A, 20143, Milano, Italia.

Confezione: «500 mg polvere per concentrato per soluzione per infusione» 1 flaconcino in vetro - A.I.C. n. 051282010 (in base 10) 1JX02U (in base 32).

Principio attivo: Dalbavancina.

Produttore responsabile del rilascio dei lotti: Tillomed Malta Ltd. Malta Life Sciences Park, LS2.01.06 Industrial Estate, San Gwann, SGN 3000, Malta.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione: «500 mg polvere per concentrato per soluzione per infusione» 1 flaconcino in vetro - A.I.C. n. 051282010 (in base 10) 1JX02U (in base 32).

Classificazione ai fini della rimborsabilità: apposita sezione della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera c) della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata classe C (nn).

Classificazione ai fini della fornitura

Confezione: «500 mg polvere per concentrato per soluzione per infusione» 1 flaconcino in vetro - A.I.C. n. 051282010 (in base 10) 1JX02U (in base 32).

Classificazione ai fini della fornitura: OSP - Medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero o in una struttura ad esso assimilabile.

Stampati

Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla determina, di cui al presente estratto.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla determina, di cui al presente estratto.

Nel caso in cui la scheda per il paziente (*Patient Card*, PC) sia inserita all'interno della confezione o apposta sul lato esterno della stessa è considerata parte integrante delle informazioni sul prodotto e della determina di cui al presente estratto.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Tutela di mercato

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei termini previsti dall'art. 10, commi 2 e 4, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, secondo cui un medicinale generico non può essere immesso in commercio, finché non siano trascorsi dieci anni dall'autorizzazione iniziale del medicinale di riferimento, ovvero, finché non siano trascorsi undici anni dall'autorizzazione iniziale del medicinale di riferimento, se durante i primi otto anni di tale decennio, il titolare dell'A.I.C. abbia ottenuto un'autorizzazione per una o più indicazioni terapeutiche nuove che, dalla valutazione scientifica preliminare all'autorizzazione, sono state ritenute tali da apportare un beneficio clinico rilevante rispetto alle terapie esistenti.

Il presente paragrafo e la contenuta prescrizione sono da ritenersi applicabili solo ove si realizzi la descritta fattispecie.

Tutela brevettuale

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'A.I.C. è altresì responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14, comma 2 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, in virtù del quale non sono incluse negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale.

Il presente paragrafo e la contenuta prescrizione sono da ritenersi applicabili solo ove si realizzi la descritta fattispecie.

Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza - PSUR

Al momento del rilascio dell'autorizzazione all'immissione in commercio, la presentazione dei rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza non è richiesta per questo medicinale. Tuttavia, il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve controllare periodicamente se l'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD), di cui all'art. 107-quater, par. 7) della direttiva 2010/84/CE e pubblicato sul portale web dell'Agenzia europea dei medicinali, preveda la presentazione dei rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale. In tal caso il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve presentare i rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale in accordo con l'elenco EURD.

Condizioni o limitazioni per quanto riguarda l'uso sicuro ed efficace del medicinale

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio è tenuto a porre in essere le attività e le azioni di farmacovigilanza richieste e dettagliate nel Piano di gestione del rischio (RMP).



Validità dell'autorizzazione

L'autorizzazione ha validità fino alla data comune di rinnovo europeo 27 aprile 2031, come indicata nella notifica di fine procedura (EoP) trasmessa dallo Stato membro di riferimento (RMS).

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

26A03607

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di Vildagliptin «Vildagliptin Sandoz GmbH».

Estratto determina AAM/A.I.C. n. 211/2026 del 10 luglio 2026

Codice pratica: DC/2024/361.

Procedura europea: n. AT/H/1501/001/DC.

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale VILDA-GLIPTIN SANDOZ GMBH, le cui caratteristiche sono riepilogate nel riassunto delle caratteristiche del prodotto (RCP), foglio illustrativo (FI) ed etichette (Eti), parti integranti della determina di cui al presente estratto, nella forma farmaceutica, dosaggio e confezioni alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate.

Titolare A.I.C.: Sandoz GmbH con sede legale e domicilio fiscale in Biochemiestrasse 10 - 6250 Kundl, Austria.

Confezioni:

«50 mg compresse» 28 compresse in blister OPA/AL/PVC-AL - A.I.C. n. 051400012 (in base 10) 1K0MBD (in base 32);

«50 mg compresse» 30 compresse in blister OPA/AL/PVC-AL - A.I.C. n. 051400024 (in base 10) 1K0MBS (in base 32);

«50 mg compresse» 56 compresse in blister OPA/AL/PVC-AL - A.I.C. n. 051400036 (in base 10) 1K0MC4 (in base 32);

«50 mg compresse» 60 compresse in blister OPA/AL/PVC-AL - A.I.C. n. 051400048 (in base 10) 1K0MCJ (in base 32).

Principio attivo: vildagliptin.

Produttori responsabili del rilascio dei lotti:

Pharmathen International S.A., Industrial Park Sapes Rodopi Prefecture Building Block No 5, 693 00 Rodopi, Grecia;

Pharmathen S.A., Dervenakion 6, 153 51 Pallini, Attiki, Grecia.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Per tutte le confezioni sopra indicate è adottata la seguente classificazione ai fini della rimborsabilità:

classificazione ai fini della rimborsabilità: apposita sezione della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera c), della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata classe C(nn).

Classificazione ai fini della fornitura

Per tutte le confezioni sopra indicate è adottata la seguente classificazione ai fini della fornitura in analogia e secondo le modalità relative ai criteri di prescrivibilità previste dalla nota AIFA 100.

Classificazione ai fini della fornitura: RR - medicinali soggetti a prescrizione medica.

Stampati

Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla determina, di cui al presente estratto.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla determina, di cui al presente estratto.

Nel caso in cui la scheda per il paziente (*Patient Card*, PC) sia inserita all'interno della confezione o apposta sul lato esterno della stessa è considerata parte integrante delle informazioni sul prodotto e della determina di cui al presente estratto.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, il fo-

glio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Tutela di mercato

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei termini previsti dall'art. 10, commi 2 e 4, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, secondo cui un medicinale generico non può essere immesso in commercio, finché non siano trascorsi dieci anni dall'autorizzazione iniziale del medicinale di riferimento, ovvero, finché non siano trascorsi undici anni dall'autorizzazione iniziale del medicinale di riferimento, se durante i primi otto anni di tale decennio, il titolare dell'A.I.C. abbia ottenuto un'autorizzazione per una o più indicazioni terapeutiche nuove che, dalla valutazione scientifica preliminare all'autorizzazione, sono state ritenute tali da apportare un beneficio clinico rilevante rispetto alle terapie esistenti.

Il presente paragrafo e la contenuta prescrizione sono da ritenersi applicabili solo ove si realizzi la descritta fattispecie.

Tutela brevettuale

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'A.I.C. è altresì responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14, comma 2, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, in virtù del quale non sono incluse negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale.

Il presente paragrafo e la contenuta prescrizione sono da ritenersi applicabili solo ove si realizzi la descritta fattispecie.

Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza - PSUR

Al momento del rilascio dell'autorizzazione all'immissione in commercio, la presentazione dei rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza non è richiesta per questo medicinale. Tuttavia, il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve controllare periodicamente se l'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD), di cui all'art. 107-*quater*, par. 7), della direttiva 2010/84/CE e pubblicato sul portale *web* dell'Agenzia europea dei medicinali, preveda la presentazione dei rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale. In tal caso il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve presentare i rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale in accordo con l'elenco EURD.

Condizioni o limitazioni per quanto riguarda l'uso sicuro ed efficace del medicinale

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio è tenuto a porre in essere le attività e le azioni di farmacovigilanza richieste e dettagliate nel Piano di gestione del rischio (RMP).

Validità dell'autorizzazione

L'autorizzazione ha validità fino alla data comune di rinnovo europeo 9 marzo 2031, come indicata nella notifica di fine procedura (EoP) trasmessa dallo Stato membro di riferimento (RMS).

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

26A03608

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di Levetiracetam «Levetiracetam Kalceks».

Estratto determina AAM/A.I.C. n. 212/2026 del 10 luglio 2026

Codice pratica: DC/2025/039.

Procedura europea n. FI/H/1318/001/DC.

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale LEVETIRACETAM KALCEKS, le cui caratteristiche sono riepilogate nel riassunto delle caratteristiche del prodotto (RCP), foglio illustrativo (FI) ed etichette (Eti), parti integranti della determina di cui al presente estratto, nella forma farmaceutica, dosaggio e confezione alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate.

Titolare A.I.C.: AS Kalceks, con sede legale e domicilio fiscale in Krustpils iela 71E LV-1057, Riga, Lettonia.

Confezione: «100 mg/ml concentrato per soluzione per infusione» 10 flaconcini in vetro da 5 ml - A.I.C. n. 051869016 (in base 10) IKGXBS (in base 32).

Principio attivo: levetiracetam.

Produttore responsabile del rilascio dei lotti: AS Kalceks, Krustpils iela 71E, Riga, LV 1057, Lettonia.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione: «100 mg/ml concentrato per soluzione per infusione» 10 flaconcini in vetro da 5 ml - A.I.C. n. 051869016 (in base 10) IKGXBS (in base 32).

Per la confezione sopra riportata è adottata la seguente classificazione ai fini della rimborsabilità: classificazione ai fini della rimborsabilità: classe C.

Classificazione ai fini della fornitura

Confezione: «100 mg/ml concentrato per soluzione per infusione» 10 flaconcini in vetro da 5 ml - A.I.C. n. 051869016 (in base 10) IKGXBS (in base 32).

Per la confezione sopra riportata è adottato il seguente regime di fornitura: OSP - medicinali soggetti a prescrizione medica limitativa, utilizzabili esclusivamente in ambiente ospedaliero o in una struttura ad esso assimilabile.

Stampati

Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla determina, di cui al presente estratto.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla determina, di cui al presente estratto.

Nel caso in cui la scheda per il paziente (*Patient Card, PC*) sia inserita all'interno della confezione o apposta sul lato esterno della stessa è considerata parte integrante delle informazioni sul prodotto e della determina di cui al presente estratto.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'Alfa e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Tutela di mercato

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei termini previsti dall'art. 10, commi 2 e 4, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, secondo cui un medicinale generico non può essere immesso in commercio, finché non siano trascorsi dieci anni dall'autorizzazione iniziale del medicinale di riferimento, ovvero, finché non siano trascorsi undici anni dall'autorizzazione iniziale del medicinale di riferimento, se durante i primi otto anni di tale decennio, il titolare dell'A.I.C. abbia

ottenuto un'autorizzazione per una o più indicazioni terapeutiche nuove che, dalla valutazione scientifica preliminare all'autorizzazione, sono state ritenute tali da apportare un beneficio clinico rilevante rispetto alle terapie esistenti.

Il presente paragrafo e la contenuta prescrizione sono da ritenersi applicabili solo ove si realizzi la descritta fattispecie.

Tutela brevettuale

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'A.I.C. è altresì responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14, comma 2 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, in virtù del quale non sono incluse negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale.

Il presente paragrafo e la contenuta prescrizione sono da ritenersi applicabili solo ove si realizzi la descritta fattispecie.

Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza - PSUR

Al momento del rilascio dell'autorizzazione all'immissione in commercio, la presentazione dei rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza non è richiesta per questo medicinale. Tuttavia, il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve controllare periodicamente se l'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD), di cui all'art. 107-quater, par. 7) della direttiva 2010/84/CE e pubblicato sul portale web dell'Agenzia europea dei medicinali, preveda la presentazione dei rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale. In tal caso il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve presentare i rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale in accordo con l'elenco EURD.

Condizioni o limitazioni per quanto riguarda l'uso sicuro ed efficace del medicinale

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio è tenuto a porre in essere le attività e le azioni di farmacovigilanza richieste e dettagliate nel Piano di gestione del rischio (RMP).

Validità dell'autorizzazione

L'autorizzazione ha validità fino alla data comune di rinnovo europeo 27 novembre 2030, come indicata nella notifica di fine procedura (EoP) trasmessa dallo Stato membro di riferimento (RMS).

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

26A03609

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di Dalbavancina «Dalbavancina Dr. Reddy's».

Estratto determina AAM/A.I.C. n. 213/2026 del 10 luglio 2026

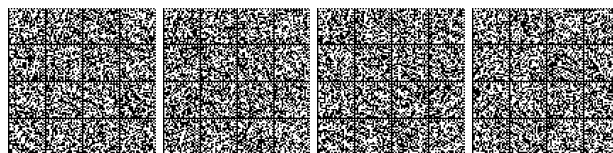
Codice pratica: DC/2025/010.

Procedura europea n. AT/H/1549/001/DC.

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale DALBAVANCINA DR. REDDY'S, le cui caratteristiche sono riepilogate nel riassunto delle caratteristiche del prodotto (RCP), foglio illustrativo (FI) ed etichette (Eti), parti integranti della determina di cui al presente estratto, nella forma farmaceutica, dosaggio e confezione alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate:

titolare A.I.C.: Dr. Reddy's S.r.l. con sede legale e domicilio fiscale in piazza Santa Maria Beltrade, 1 - 20123, Milano, Italia.

Confezione: «500 mg polvere per concentrato per soluzione per infusione» 1 flaconcino in vetro - A.I.C. n. 051829012 (in base 10) IKFQ8N (in base 32).



Principio attivo: Dalbavancina.

Produttore responsabile del rilascio dei lotti:

Kleva Pharmaceuticals S.A., Parnithos Avenue 189, 136 75 Acharnes, Grecia.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione: «500 mg polvere per concentrato per soluzione per infusione» 1 flaconcino in vetro - A.I.C. n. 051829012 (in base 10) 1KFQ8N (in base 32).

Per la confezione sopra riportata è adottata la seguente classificazione ai fini della rimborsabilità:

classificazione ai fini della rimborsabilità:

apposita sezione della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera c) della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata classe C (nn).

Classificazione ai fini della fornitura

Confezione: «500 mg polvere per concentrato per soluzione per infusione» 1 flaconcino in vetro - A.I.C. n. 051829012 (in base 10) 1KFQ8N (in base 32).

Per la confezione sopra riportata è adottato il seguente regime di fornitura: OSP - Medicinali soggetti a prescrizione medica limitativa, utilizzabili esclusivamente in ambiente ospedaliero o in una struttura ad esso assimilabile.

Stampati

Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla determina, di cui al presente estratto.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla determina, di cui al presente estratto.

Nel caso in cui la scheda per il paziente (*Patient Card, PC*) sia inserita all'interno della confezione o apposta sul lato esterno della stessa è considerata parte integrante delle informazioni sul prodotto e della determina di cui al presente estratto.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Tutela di mercato

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei termini previsti dall'art. 10, commi 2 e 4, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, secondo cui un medicinale generico non può essere immesso in commercio, finché non siano trascorsi dieci anni dall'autorizzazione iniziale del medicinale di riferimento, ovvero, finché non siano trascorsi undici anni dall'autorizzazione iniziale del medicinale di riferimento, se durante i primi otto anni di tale decennio, il titolare dell'A.I.C. abbia ottenuto un'autorizzazione per una o più indicazioni terapeutiche nuove che, dalla valutazione scientifica preliminare all'autorizzazione, sono state ritenute tali da apportare un beneficio clinico rilevante rispetto alle terapie esistenti.

Il presente paragrafo e la contenuta prescrizione sono da ritenersi applicabili solo ove si realizzi la descritta fattispecie.

Tutela brevettuale

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'A.I.C. è altresì responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14, comma 2, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, in virtù del quale non sono incluse negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale.

Il presente paragrafo e la contenuta prescrizione sono da ritenersi applicabili solo ove si realizzi la descritta fattispecie.

Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza - PSUR

Al momento del rilascio dell'autorizzazione all'immissione in commercio, la presentazione dei rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza non è richiesta per questo medicinale. Tuttavia, il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve controllare periodicamente se l'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD), di cui all'art. 107-*quater*, par. 7) della direttiva 2010/84/CE e pubblicato sul portale web dell'Agenzia europea dei medicinali, preveda la presentazione dei rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale. In tal caso il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve presentare i rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale in accordo con l'elenco EURD.

Condizioni o limitazioni per quanto riguarda l'uso sicuro ed efficace del medicinale

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio è tenuto a porre in essere le attività e le azioni di farmacovigilanza richieste e dettagliate nel Piano di gestione del rischio (RMP).

Validità dell'autorizzazione

L'autorizzazione ha validità fino alla data comune di rinnovo europeo 27 aprile 2031, come indicata nella notifica di fine procedura (EoP) trasmessa dallo Stato membro di riferimento (RMS).

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

26A03610

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Ketoprofene EG Stada».

Con la determina n. aRM - 109/2026 - 1561 del 9 luglio 2026 è stata revocata, ai sensi dell'art. 38, comma 9, del decreto legislativo n. 219/2006, su rinuncia della EG S.p.a., l'autorizzazione all'immissione in commercio del sottoelencato medicinale, nelle confezioni indicate:

medicinale: KETOPROFENE EG STADA;

confezione: 036468015 - descrizione: «100 mg/2,5 ml soluzione iniettabile per uso intramuscolare» 6 fiale 2,5 ml;

confezione: 036468027 - descrizione: «5% gel» tubo da 50 g.

Qualora nel canale distributivo fossero presenti scorte del medicinale revocato, in corso di validità, le stesse potranno essere smaltite entro e non oltre centottanta giorni dalla data di pubblicazione della presente determina.

26A03616

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Ranitidina EG».

Con la determina n. aRM - 108/2026 - 1561 del 9 luglio 2026, è stata revocata, ai sensi dell'art. 38, comma 9, del decreto legislativo n. 219/2006, su rinuncia della EG S.p.a., l'autorizzazione all'immissione in commercio del sottoelencato medicinale, nelle confezioni indicate.

Medicinale: RANITIDINA EG.

Confezioni:

035387012 «10 compresse rivestite con film da 150 mg»;

035387024 «20 compresse rivestite con film da 150 mg»;



035387036 «28 compresse rivestite con film da 150 mg»;
 035387048 «30 compresse rivestite con film da 150 mg»;
 035387051 «50 compresse rivestite con film da 150 mg»;
 035387063 «56 compresse rivestite con film da 150 mg»;
 035387075 «60 compresse rivestite con film da 150 mg»;
 035387087 «100 compresse rivestite con film da 150 mg»;
 035387099 «112 compresse rivestite con film da 150 mg»;
 035387101 «500 compresse rivestite con film da 150 mg»;
 035387113 «10 compresse rivestite con film da 300 mg»;
 035387125 «14 compresse rivestite con film da 300 mg»;
 035387137 «15 compresse rivestite con film da 300 mg»;
 035387149 «20 compresse rivestite con film da 300 mg»;
 035387152 «28 compresse rivestite con film da 300 mg»;
 035387164 «30 compresse rivestite con film da 300 mg»;
 035387176 «50 compresse rivestite con film da 300 mg»;
 035387188 «56 compresse rivestite con film da 300 mg»;
 035387190 «60 compresse rivestite con film da 300 mg»;
 035387202 «100 compresse rivestite con film da 300 mg»;
 035387214 «500 compresse rivestite con film da 300 mg».

Qualora nel canale distributivo fossero presenti scorte del medicinale revocato, in corso di validità, le stesse potranno essere smaltite entro e non oltre centottanta giorni dalla data di pubblicazione della presente determina.

26A03617

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Naprossene EG».

Con la determina n. aRM - 110/2026 - 1561 del 10 luglio 2026 è stata revocata, ai sensi dell'art. 38, comma 9, del decreto legislativo n. 219/2006, su rinuncia della EG S.p.a., l'autorizzazione all'immissione in commercio del sottoelencato medicinale, nelle confezioni indicate:

medicinale: NAPROSSENE EG;

confezione: 033294012;

descrizione: «500 mg compresse» 30 compresse.

Qualora nel canale distributivo fossero presenti scorte del medicinale revocato, in corso di validità, le stesse potranno essere smaltite entro e non oltre centottanta giorni dalla data di pubblicazione della presente determina.

26A03618

AUTORITÀ DI BACINO DISTRETTUALE DELLE ALPI ORIENTALI

Aggiornamento della pericolosità idraulica nei Comuni di Teglio Veneto e di Fossalta di Portogruaro

Si rende noto che, ai sensi dell'art. 6, comma 2 delle norme tecniche di attuazione del Piano di gestione del rischio di alluvioni, con il decreto del segretario generale n. 85 del 13 luglio 2026 è stata modificata la pericolosità idraulica nei Comuni di Teglio Veneto (VE) e di Fossalta di Portogruaro (VE).

L'aggiornamento ha efficacia dalla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il decreto segretariale è consultabile sul sito www.distrettoalpio-orientali.it - sezione Amministrazione trasparente.

26A03620

Aggiornamento della pericolosità idraulica nel Comune di Verona, via Fincato

Si rende noto che, ai sensi dell'art. 6, comma 2 delle norme tecniche di attuazione del Piano di gestione del rischio di alluvioni, con il decreto del segretario generale n. 84 del 13 luglio 2026 è stata modificata la pericolosità idraulica nel Comune di Verona (VR) Via Fincato.

L'aggiornamento ha efficacia dalla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il decreto segretariale è consultabile sul sito www.distrettoalpio-orientali.it - sezione Amministrazione trasparente.

26A03621

Aggiornamento della pericolosità idraulica nel Comune di Sacile

Si rende noto che ai sensi dell'art. 6, comma 2, delle norme tecniche di attuazione del Piano di gestione del rischio di alluvioni, con il decreto del segretario generale n. 83 del 13 luglio 2026 è stata modificata la pericolosità idraulica nel Comune di Sacile (PN).

L'aggiornamento ha efficacia dalla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il decreto segretariale è consultabile sul sito www.distrettoalpio-orientali.it - sezione Amministrazione trasparente.

26A03622

Aggiornamento della pericolosità idraulica nei Comuni di Pramaggiore, Portogruaro, Annone Veneto e S. Stino di Livenza.

Si rende noto che, ai sensi dell'art. 6, comma 2 delle norme tecniche di attuazione del Piano di gestione del rischio di alluvioni, con il decreto del segretario generale n. 82 del 13 luglio 2026 è stata modificata la pericolosità idraulica nei Comuni di Pramaggiore (VE), di Portogruaro (VE), di Annone Veneto (VE) e di S. Stino di Livenza (VE).

L'aggiornamento ha efficacia dalla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il decreto segretariale è consultabile sul sito www.distrettoalpio-orientali.it - sezione Amministrazione trasparente.

26A03623



RETTIFICHE

Avvertenza.—L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale*. I relativi comunicati sono pubblicati, ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

ERRATA-CORRIGE

Avviso relativo all'estratto della determina IP n. 424 del 25 giugno 2026, recante: «Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano "Zarontin"», dell'Agenzia italiana del farmaco. (Estratto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* – Serie generale – n. 163 del 16 luglio 2026).

Nel testo dell'estratto citato in epigrafe, riportato alla pag. 58, prima colonna, della sopra indicata *Gazzetta Ufficiale*, al terzo rigo, dove è scritto: «...sirop 1 *fôacpm* de 200 ml...», leggesi: «...sirop 1 *flacon* de 200 ml...».

26A03682

MARGHERITA CARDONA ALBINI, *redattore*

DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2026-GU1-166) Roma, 2026 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.



pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca



MODALITÀ PER LA VENDITA

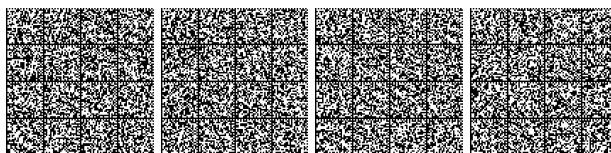
La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- presso il punto vendita dell'Istituto in piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma ☎ 06-8549866**
- presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sui siti www.ipzs.it e www.gazzettaufficiale.it**

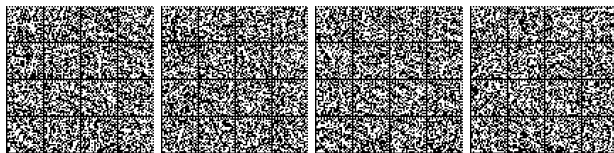
L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
Vendita Gazzetta Ufficiale
Via Salaria, 691
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.



pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca



GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° GENNAIO 2024

GAZZETTA UFFICIALE – PARTE I (legislativa)

CANONE DI ABBONAMENTO

Tipo A	<u>Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:</u> (di cui spese di spedizione € 257,04)* (di cui spese di spedizione € 128,52)*	- annuale € 438,00 - semestrale € 239,00
Tipo B	<u>Abbonamento ai fascicoli della 1ª Serie Speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:</u> (di cui spese di spedizione € 19,29)* (di cui spese di spedizione € 9,64)*	- annuale € 68,00 - semestrale € 43,00
Tipo C	<u>Abbonamento ai fascicoli della 2ª Serie Speciale destinata agli atti della UE:</u> (di cui spese di spedizione € 41,27)* (di cui spese di spedizione € 20,63)*	- annuale € 168,00 - semestrale € 91,00
Tipo D	<u>Abbonamento ai fascicoli della 3ª Serie Speciale destinata alle leggi e regolamenti regionali:</u> (di cui spese di spedizione € 15,31)* (di cui spese di spedizione € 7,65)*	- annuale € 65,00 - semestrale € 40,00
Tipo E	<u>Abbonamento ai fascicoli della 4ª serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:</u> (di cui spese di spedizione € 50,02)* (di cui spese di spedizione € 25,01)*	- annuale € 167,00 - semestrale € 90,00
Tipo F	<u>Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:</u> (di cui spese di spedizione € 383,93)* (di cui spese di spedizione € 191,46)*	- annuale € 819,00 - semestrale € 431,00

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI (oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita: serie generale	€ 1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo serie speciale, <i>concorsi</i> , prezzo unico	€ 1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

(di cui spese di spedizione € 40,05)*	- annuale € 86,72
(di cui spese di spedizione € 20,95)*	- semestrale € 55,46

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01 (€ 0,83+IVA)

Sulle pubblicazioni della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%. Si ricorda che in applicazione della legge 190 del 23 dicembre 2014 articolo 1 comma 629, gli enti dello Stato ivi specificati sono tenuti a versare all'Istituto solo la quota imponibile relativa al canone di abbonamento sottoscritto. Per ulteriori informazioni contattare la casella di posta elettronica editoria@ipzs.it.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo	€ 190,00
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni – SCONTO 5%	€ 180,50
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero, i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale, i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso.

Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli vengono stabilite di volta in volta in base alle copie richieste.

Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

N.B. – La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.
RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C





* 4 5 - 4 1 0 1 0 0 2 6 0 7 2 0 *

€ 1,00

